

LEGGE 6 GIUGNO 2013 N. 64

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Il D.L. n. 35/2013 all'articolo 7, comma 1, dispone che:

“Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La Legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 ha altresì introdotto, all'articolo 7, il comma 7-ter, per il quale:

“Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo (e quindi fra di esse l'Agenzia del Demanio in quanto Ente Pubblico Economico in regime di contabilità civilistica), ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4 provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il comma 7-ter prevede quindi che la comunicazione dei debiti da effettuarsi a cura delle “amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1” (e quindi dall'Agenzia del Demanio) entro la scadenza del 15 settembre abbia mero valore ricognitivo e non comporti gli effetti di cui al comma 6 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35.

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 30 del 28 giugno 2013, ha ulteriormente confermato tale impostazione.